



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Chiara Aytano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **81215** del ruolo generale **2015**

TRA

PASCONI GIOVANNI

(Avv. Rosalba Chiaradia e Pietro Di Benedetto)

ATTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITALIA S.R. SPA)
CONVENUTO CONTUMACE

E

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. a r.l.
(Avv. Alessandra Tortora)

CONVENUTO

E

CREDITO VALTELLINESE S.P.A.

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione avverso pignoramento esattoriale

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Pasconi Giovanni ha proposto opposizione avverso l'esecuzione forzata iscritta al n. R.G. 80239/15 intrapresa da Equitalia S.R. SPA con atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte dell'emissione di cartelle esattoriali, asseritamente non pagate.

Ha dedotto l'opponente, fra le altre eccezioni, la mancata notifica dell'atto di pignoramento ed ha chiesto la sospensione dell'esecuzione, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 29 settembre 2015 il GE ha sospeso l'esecuzione e assegnato termini perentori per la riassunzione della causa nel merito.



Tempestivamente riassunto il giudizio, l'attore ha quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento ed il risarcimento del danno subito per l'illegittimo pignoramento, con vittoria di spese, da distrarsi.

Pur regolarmente notificato l'atto di citazione alla convenuta, l'AER è rimasta contumace.

All'udienza del 25.02.2020 parte attrice si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo la decisione.

Documentalmente istruita, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia S.R.), che pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

Altrettanto preliminarmente deve rilevarsi la rinuncia implicita di parte attrice alla domanda risarcitoria formulata in sede di atto di introduttivo e non riproposta in sede di note conclusionali n(Sez. 2 - , Ordinanza n. del 09/07/2018) nelle quali le conclusioni sono così indicate : “PQM la parte così conclude: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Roma III Sezione Esecuzioni Mobiliari . G.U. dott.ssa Chiara Aytano, contrariis reiectis, in via principale accogliere quanto oggetto di richieste in atti ovvero l'annullamento integrale/ dichiarazione di inesistenza giuridica della procedura esecutiva fasc. 09720150340001242008 e pignoramento ex art. 72 bis ex DPR n. 602/1973 anche sulla scorta delle argomentazioni recate nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 4676 del 2020. In via subordinata chiede prendersi atto della rinuncia in data 30.11.2015 alla procedura esecutiva fasc. 09720150340001242008, documentata in atti anche dalla produzione della BCC Roma (documento all. sub 3 della produzione della difesa dell' Avv. Alessandro Tortora e qui allegata sub . 2). Chiede, poi, che, in entrambe le ipotesi decisorie, venga espressamente disposto lo svincolo delle somme depositate e comunque presenti presso gli Istituti di credito terzi pignorati ed assoggettate a vincolo a decorrere dal pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 dal 13.3.2015 maggiorate di interessi (cfr sul punto Cass.civ. Sezione III 6 giugno 2019 n, 15308) oltre alla liquidazione delle spese ed onorari che si terrà opportuno liquidare a seguito della soccombenza in giudizio a favore della parte istante in ragione dello scaglione delle tariffe professionali corrispondente all'importo oggetto di pignoramento (€ 17.492.119,20)”.

Ciò detto, la domanda proposta svolta in via principale da Pascone Giovanni è fondata e deve pertanto essere accolta.

Invero, la doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto di pignoramento non ha trovato alcuna smentita nella tesi della convenuta, che non si è costituita nel giudizio di riassunzione.

In proposito, l'art. 49, comma 2, del DPR n. 602/1973, prevede che “*Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni*



del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26".

L'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 non sembra contenere una deroga espressa alla norma processuale ordinaria che impone di notificare l'atto di pignoramento presso terzi anche al debitore, né l'applicazione di detta norma appare incompatibile con la speciale previsione contenuta all'art. 72-bis.

In difetto di notifica dell'atto di pignoramento al debitore non si verifica pertanto l'effetto proprio del pignoramento, ossia di vincolare i beni o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito vantato dal procedente.

A ciò si aggiunga che la necessità che l'esecutato abbia conoscenza dell'inizio dell'esecuzione forzata promossa nei suoi confronti costituisce il presupposto affinché egli possa esercitare il diritto di difesa e sollevare le contestazioni consentite.

Tale doglianza ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza di Euquitalia s.p.a. e vengono liquidate come da dispositivo.

Nulla sulla spese nei riguardi della Banca di Credito Cooperativo, convenuto in giudizio quale terzo pignorato, nei confronti della quale parte attrice non ha proposto alcuna domanda, neppure in punto di spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- **accoglie** la domanda dell'attore e per l'effetto **dichiara** l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente in capo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e nei confronti di Pascone Giovani con l'atto di pignoramento FASC.N.97/2015/432755;
- **condanna** l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 3500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Roma, 09.09.2020

Il Giudice
Dott.ssa Chiara Aytano

